

**Relazione alla proposta di legge regionale a iniziativa del Consigliere Giorgini: “Modifica alla legge regionale 11 luglio 2006, n. 9 ‘Testo unico delle norme regionali in materia di turismo’”.**

Signori Consiglieri,

la presente proposta di legge introduce modifiche alla legge regionale 11 luglio 2006, n. 9 “Testo unico delle norme regionali in materia di turismo”, per adeguarla all’evoluzione del quadro normativo statale in materia e per migliorare l’efficacia delle disposizioni in essa contenute in base alle esigenze emerse nel periodo di applicazione.

Con l’articolo 1 si modifica l’articolo 11 - Strutture ricettive all’aria aperta – in particolare al comma 3 è eliminato il riferimento alla “temporaneità” per il soggiorno, nei campeggi, di turisti provvisti, di norma, di tende, caravan, autocaravan o altri mezzi mobili di pernottamento.

Infatti, si rileva che il requisito della temporaneità del soggiorno all’interno dei campeggi non è stato indicato né nel d.lgs. 79/2011 “Codice del Turismo” né nella legislazione precedente, legge 217/1983, legge quest’ultima ad oggi abrogata. Del resto neanche il d.p.r. 380/2001 (Testo unico dell’edilizia) all’articolo 3, comma 1, lettera e.5), fa riferimento alla temporaneità della permanenza dei mezzi di pernottamento all’interno dei campeggi.

Infine secondo la definizione 2.1.2 del WTO (World Turismo Organization, branca delle Nazioni Unite) il turismo è: “l’insieme delle attività realizzate dalle persone durante i loro viaggi e soggiorni in luoghi diversi da quello di residenza, per un periodo di tempo che va da almeno due giorni a un anno, a scopo di vacanza, lavoro o altri motivi”.

Del resto la stessa normativa regionale oggetto della presente modifica, introduce il requisito della temporaneità, senza peraltro definirne i limiti nella definizione di campeggio; mentre tale requisito è assente in quella di villaggio turistico causando una disparità di trattamento che ingenera confusione nel turista che auspicerebbe ad una normativa omogenea.

Pertanto, si propone in un’ottica di semplificazione, di maggiore chiarezza ed uniformità della normativa, l’eliminazione di ogni riferimento al requisito della temporaneità.

Con il successivo articolo 2 si sostituisce il comma 6 dell’articolo 19 della l.r. 9/2006; infatti le dinamiche intervenute nel mercato turistico hanno indotto il legislatore statale ad adeguare la normativa edilizia relativa alle strutture ricettive all’aria aperta con il fine di consentire l’installazione, all’interno di queste, di una serie di manufatti leggeri prescindendo da alcuni requisiti mobilità/stabilità, precarietà degli allacci alle reti ecc..., che avevano ingenerato incertezza interpretativa e difformità di valutazione. L’attuale formulazione dell’articolo 3, comma 1, lettera e.5) del d.p.r. 380/2001, esclude dall’ambito autorizzativo “l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili”, all’unica condizione che siano “ricompresi in strutture ricettive all’aperto per la sosta ed il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore”.

Inoltre l'installazione dei manufatti leggeri, ai sensi di quanto stabilito con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 2 marzo 2018 "Approvazione del glossario contenente l'elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del d.lgs. 25 novembre 2016, n. 222" è da considerare attività edilizia libera e quindi non soggetta ad alcun titolo abilitativo mentre le altre tipologie d'intervento (roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni), non costituendo nuova costruzione ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera e.5), del d.p.r. n. 380/2001, sono soggette a comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) di cui all'art. 6 bis dello stesso d.p.r. n. 380/2001".

Si propone pertanto, in un'ottica di semplificazione e di maggiore chiarezza, la sostituzione del comma 6 dell'articolo 19, per realizzare l'allineamento della norma regionale a quella statale eliminando tutti quei requisiti che per la loro genericità ed inadeguata formulazione generano soggettività sulla valutazione della loro sussistenza.

Con l'articolo 3 di modifica alla l.r. 9/2006 viene disposta l'invarianza finanziaria sul bilancio regionale dall'applicazione della presente legge.